

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 656)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di Culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959 (V. Stampato n. 1408)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 LUGLIO 1959

### Miglioramenti economici al clero congruato

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1958, alle seguenti misure:

Arcivescovo di sede metropolitana . . . . .	L.	1.686.484
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati . . . . .	»	1.592.791
Canonici, prima e seconda dignità . . . . .	»	374.775

Canonici, altre dignità, ed uffici di teologo e penitenzieri . . . . .	L.	327.927
Canonici semplici . . . . .	»	281.080
Beneficiari minori . . . . .	»	187.387
Parroci . . . . .	»	327.927
Vicari curati autonomi . . . . .	»	187.387
Economi spirituali (assegno) . . . . .	»	117.117

##### Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonchè il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse propor-

zioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente.

La percentuale per le spese di culto è calcolata sulla base delle congrue così aumentate.

Art. 3.

Alla spesa derivante, nell'esercizio finanziario 1958-59, dall'applicazione della pre-

sente legge, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, in relazione a provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.